

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 12/12/2019

FATTURAZIONE ELETTRONICA

La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati, **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi, con la **dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'Iva è determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata dall'**effettuazione dell'operazione** ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#) (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente (al fine della detrazione) deve annotare in un **apposito registro le fatture** e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione nel registro Iva acquisti, devono risultare la **data della fattura** o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

La regola della **detrazione Iva a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella **liquidazione Iva di dicembre 2019**;
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno **nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020, con evidente aggravio in termini di liquidità per l'esborso collegato al debito iva di dicembre**;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019**: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020;
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della **dichiarazione annuale Iva integrativa**.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente **non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata** dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi". In alcuni casi la **consegna della fattura elettronica da parte del SdI** non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il **canale telematico** (*web service* o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) **non è attivo e funzionante**;
- la **casella Pec indicata risulta piena o non attiva**;
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate**, comunicando tale informazione, **unitamente alla data di messa a disposizione del file**, al soggetto trasmittente, affinché il

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

cedente/prestatore comunicati – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente **che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.**

In tale circostanza, ai fini fiscali la **data di ricezione della fattura** è rappresentata dalla **data di presa visione della stessa** sul sito web dell'Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il **momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente.**

Si riporta di seguito, un breve riepilogo del regime sanzionatorio previsto per la tardiva o omessa emissione di fatture elettroniche con alcune pratiche esemplificazioni.

REGIME SANZIONATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per il **primo periodo di applicazione** dell'obbligo di fatturazione elettronica l'art. 10, DL n. 119/2018, modificando l'art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto un **regime sanzionatorio "attenuato"** in caso di mancata/tardiva emissione del documento riferito a:

- ✓ operazioni effettuate entro il 30/06/2019 per i soggetti trimestrali;
- ✓ operazioni effettuate entro il 30/09/2019 per i soggetti mensili.

In particolare è stata prevista l'esclusione/riduzione delle sanzioni ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97 qualora la fattura sia emessa entro il termine della liquidazione IVA di riferimento, ovvero entro quello della liquidazione IVA del periodo successivo. Con riguardo al secondo trimestre/mese di settembre il termine ultimo per poter usufruire di tali benefici era rappresentato dal 18/11/2019 (termine liquidazione terzo trimestre/mese di ottobre).

Con la conclusione del periodo transitorio sono ora applicabili le sanzioni "piene" previste dal citato art. 6. In particolare le stesse riguardano la mancata/tardiva emissione della fattura elettronica riferita a:

- a) **operazioni effettuate entro il:**
 - 30/06/2019 per i soggetti trimestrali;
 - 30/09/2019 per i soggetti mensili;

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

qualora la **fattura sia emessa dal 19/11/2019;**

b) **operazioni effettuate a decorrere dal:**

- 01/07/2019 per i soggetti trimestrali;
- 01/10/2019 per i soggetti mensili.

NB Si rammenta che **dall'01/07/2019 la fattura immediata può essere emessa (invio al SdI) entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (per le operazioni fino al 30/06/2019 la data di effettuazione dell'operazione coincide con quella di emissione della fattura).

Così per una cessione effettuata il 28/11/2019, la fattura immediata:

- può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura va indicato "28/11/2019";
- può essere generata il giorno dell'effettuazione dell'operazione ed inviata al SdI nei 12 giorni successivi (ad esempio, il 10/12/2019). In tal caso:
 - dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta il 10/12/2019;
 - nel campo "Data" del file fattura va indicato "28/11/2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni intercorrenti tra il 28/11 e il 10/12/2019.

Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo "Data" va indicato "28/11/2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.

Va evidenziato che, come recentemente ribadito dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del Principio di diritto 11/11/2019 n. 23, la fattispecie di omessa fatturazione si determina **anche in caso di scarto da parte del SdI** della fattura elettronica/fatture del lotto inviato.

In tal caso, per non incorrere in sanzioni, è necessario **procedere ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla notifica** di scarto (comunque considerando la possibilità di "sfruttare" i predetti 12 giorni).

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

REGIME SANZIONATORIO “A REGIME” PER LA TARDIVA EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE (OPERAZIONI DALL’01/07 – 01/10)

la mancata/tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione di cui all’ art. 6, ossia:

- **dal 90% al 180% dell’imposta** relativa all’importo non correttamente documentato/registrato. La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA;

- **ovvero dal 5% al 10% del corrispettivo** non documentato/registrato in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge ex artt. 17 e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72. La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso “neppure” ai fini della determinazione del reddito.

NB Nel citato Principio n. 23 l’Agenzia ha affermato che alle suddette sanzioni si rendono applicabili, alternativamente (e pertanto non cumulativamente), gli istituti previsti dal D. Lgs. n. 472/97:

- all’art. 12, ossia il concorso di violazioni e continuazione (c.d. “cumulo giuridico”);
- all’art. 13, ossia il ravvedimento.

In presenza di violazioni ripetute (ad esempio, omessa emissione di un rilevante numero di fatture), va pertanto valutata la “convenienza” alla regolarizzazione (spontanea) tramite ravvedimento quale alternativa all’applicazione, da parte dell’Ufficio, del cumulo giuridico, ossia “della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Esempio 1



Un contribuente mensile presenta la seguente situazione.

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura Sdl	25.11.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 26.11) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 29.11.2019.

Data operazione

=

Invio fattura Sdl

Notifica scarto

Nuovo invio fattura Sdl



No sanzione

Essendo trascorsi meno di 5 giorni dalla notifica di scarto non sono applicabili sanzioni (in tale situazione è possibile considerare il termine di 12 giorni per l'invio della fattura).

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio 2



Un contribuente mensile presenta la seguente situazione.

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura Sdl	5.12.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 6.12) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 9.12.2019.

Data operazione

Invio fattura Sdl

Notifica scarto

Nuovo invio fattura Sdl



No sanzione

Essendo trascorsi meno di 5 giorni dalla notifica di scarto non sono applicabili sanzioni.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone


Esempio 3



Un contribuente mensile presenta la seguente situazione.

Data operazione	25.11.2019
Invio fattura Sdl	5.12.2019

Dopo aver ricevuto la notifica di scarto (in data 6.12) il contribuente procede ad un nuovo invio corretto in data 23.12.2019.



Essendo trascorsi più di 5 giorni dal 6.12.2019 e decorso il termine dei 12 giorni previsti è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (la relativa IVA è confluita nella liquidazione IVA di novembre).


Ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 23.12.2019 la sanzione ridotta è pari a € 27,78 ($250 \times 1/9$), trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 4



Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 400), la seguente situazione.

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura Sdl	15.11.2019



Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 6.12;
- la relativa imposta, pari a € 400, confluisca nella liquidazione IVA del mese di novembre (16.12);

è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.

In tal caso, la sanzione ridotta risulta pari a € 27,78 ($250 \times 1/9$) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Esempio 5



Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 850), la seguente situazione.

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura Sdl	30.12.2019

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani


Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Esempio 6



Un contribuente mensile presenta, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 510), la seguente situazione.

Data operazione	14.10.2019
Invio fattura Sdl	30.1.2020



Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 30.1.2020;
- la relativa imposta, pari a € 450, non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del mese di ottobre (18.11);

è applicabile la sanzione dal 90% al 180%.

Poiché la sanzione "teorica" piena per la tardiva emissione della fattura risulterebbe pari a € 459 (510 x 90%), trova applicazione il minimo previsto (€ 500). Ai fini del ravvedimento:

- la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari € 62,50 (500 x 1/8) trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di ottobre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 1,67% (15% x 1/9) ai sensi della lett. a-bis) del citato comma 1.



Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che:

- il ravvedimento sia effettuato in data 30.12;
- la relativa imposta, pari a € 850, non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del mese di novembre (16.12);

è applicabile la sanzione dal 90% al 180%.

In tal caso, la sanzione piena risulta pari a € 765 (850 x 90%). Ai fini del ravvedimento:

- la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari € 85 (765 x 1/9) trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi meno di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo della liquidazione IVA del mese di novembre 2019. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari allo 1,4% (1% x 14gg x 1/10) ai sensi della lett. a) del citato comma 1.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Esempio 7



Un contribuente trimestrale, relativamente ad un'operazione imponibile (IVA pari a € 620) presenta la seguente situazione.

Data operazione	30.6.2019
Invio fattura Sdl	19.11.2019



Ancorché il 30.6 rientri nel "periodo di tolleranza", la fattura non è stata emessa entro il termine della liquidazione IVA del terzo trimestre (18.11) e pertanto risulta applicabile la sanzione ordinarimente prevista. Ipotizzando che:

- la fattura non sia stata conteggiata nella liquidazione IVA del secondo trimestre;
- il ravvedimento sia effettuato in data 29.11;

è applicabile la sanzione dal 90% al 180%.

La sanzione piena per la tardiva emissione della fattura risulta pari a € 558 (620 x 90%).

Ai fini del ravvedimento:

- la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari € 69,75 (558 x 1/8) trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura);
- è necessario regolarizzare anche il tardivo (eventuale) versamento del saldo della liquidazione IVA del secondo trimestre (20.8). Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari al 3,75% (30% x 1/8) essendo decorsi più di 90 giorni dal 20.8;
- è necessario regolarizzare anche la comunicazione dei dati della liquidazione IVA del secondo trimestre. Nel caso di specie è applicabile la sanzione ridotta pari a € 55,56 (500 x 1/9) non essendo decorsi 90 giorni dal 16.9.2019.

Esempio 8



Un contribuente trimestrale presenta la seguente situazione.

Data operazione	22.7.2019
Invio fattura Sdl	6.12.2019



Considerato che:

- il 22.7 non rientra nel "periodo di tolleranza";
 - la fattura è stata emessa oltre 12 giorni;
- ipotizzando che:
- il ravvedimento sia effettuato in data 18.12;
 - la relativa imposta sia confluita nella liquidazione IVA del terzo trimestre (18.11);
- è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

In tal caso, la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura risulta pari a € 31,25 (250 x 1/8) trovando applicazione la lett. b) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (sono decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura).

Non è necessario regolarizzare la comunicazione dei dati della liquidazione IVA del terzo trimestre.

Esempio 9



Un contribuente, relativamente ad un'operazione esente IVA (corrispettivo pari a € 2.300), presenta la seguente situazione.

Data operazione	1.11.2019
Invio fattura Sdl	25.11.2019

Data operazione



Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 25.11, è applicabile la sanzione dal 5% al 10%.

In tal caso, poiché la sanzione "teorica" piena risulterebbe pari a € 115 (2.300 x 5%), è applicabile il minimo (€ 500).

Di conseguenza la sanzione ridotta, trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (non sono decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura), è pari a € 55,56 (500 x 1/9).

Esempio 10



Un contribuente esercente l'attività nel settore edile, relativamente ad un'operazione in reverse charge (corrispettivo pari a € 12.500), presenta la seguente situazione.

Data operazione	1.12.2019
Invio fattura Sdl	30.12.2019

Data operazione



Considerato che la fattura è emessa oltre i 12 giorni ed ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato in data 30.12, è applicabile la sanzione dal 5% al 10%.

In tal caso, la sanzione piena risulta pari a € 625 (12.500 x 5%).

La sanzione ridotta, trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 (non sono decorsi più di 90 giorni dal termine ultimo per l'emissione della fattura), è pari a € 69,44 (625 x 1/9).

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE



MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare Srl

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it